



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del **18 maggio 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31441** del registro di Segreteria promosso da **B.C.**, OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Cristina Cola

(C.F. CLOMCR64E57E682N – PEC: mariacristina.col@ordineavvocativicenza.it) e Claudia Maria Longhi (C.F. LNGCDM62M62L219H – PEC: claudiamaria.longhi@ordineavvocativicenza.it) del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso il loro studio in Arzignano (VI), Via Kennedy n. 9;

RICORRENTE

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22 marzo 2024 (rep. n. 37875, racc. n. 7313), con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INPS di Venezia, S. Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITO, all'udienza pubblica del 18 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Angelo Guadagnino, con il dott. Mauro Dal Corso, per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione depositato il 3 giugno 2025, la sig.ra B.C., in esito alla sentenza n. 27/2025 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, ha chiesto la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., al fine della decisione nel merito e della pronuncia sulle spese.

Riportandosi alle conclusioni già formulate nel precedente giudizio di primo grado, ha, in particolare, domandato, previa applicazione dell'art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla rideterminazione della pensione n. OMISSIS, con decorrenza dal 1° luglio 2004; condannarsi l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra rideterminata e al pagamento degli

arretrati/differenze delle precedenti rate non corrisposte correttamente, oltre a interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo; condannarsi l'INPS a corrispondere gli importi tuttora dovuti a titolo di tredicesima rata di pensione per il figlio G.Z., pari a complessivi € 1.167,66 (o alla diversa somma risultante di giustizia, maggiore o minore), oltre a interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo. Ha altresì` domandato di condannare l'Istituto a corrispondere gli importi tuttora dovuti quale differenza (rispetto al 100% della pensione) per la presenza di figli a carico da novembre 2019 a dicembre 2020, con interessi e rivalutazione come per legge, differenza che dovrà essere calcolata in base alla rideterminazione della pensione secondo quanto richiesto alla lettera A) del ricorso, con vittoria di spese. In via istruttoria, ha chiesto disporsi apposita CTU al fine di rideterminare gli importi a lei spettanti sulla base delle domande di cui alle rassegnate conclusioni. In via subordinata, ha chiesto la conferma della condanna dell'INPS al pagamento di € 39.558,93, come disposto dalla sentenza di primo grado n. 243/2022.

2. Si è costituito l'INPS, con memoria depositata in data 29 settembre 2025, chiedendo: a) in via preliminare, di dichiarare la decadenza dal diritto alla ricostituzione della pensione dalla decorrenza originaria (1° luglio 2004) e, per l'effetto, l'estinzione del diritto ai ratei pregressi; b) di dichiarare prescritto il diritto ai ratei di tredicesima mensilità non corrisposti al figlio G.Z., ai sensi dell'art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939; c) di dichiarare cessata la materia del contendere, all'esito della ricostituzione della pensione in corso di effettuazione, sulla base della domanda amministrativa del 12 ottobre 2021, in relazione alle quote di contitolarità per i figli Z. R. e R. per gli anni 2019–2020; d) di respingere ogni altra domanda nel merito perché infondata, con rifusione delle competenze di causa.

3. All'esito dell'udienza del 13 ottobre 2025, con Ordinanza n. 22/2025, in disparte e impregiudicate le eccezioni e deduzioni delle parti, questo Giudice ha disposto il rinvio dell'udienza al 12 dicembre 2025, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, all'esito della ricostituzione della pensione in corso di effettuazione, sulla base della domanda amministrativa del 12 ottobre 2021, in relazione alle quote di contitolarità per i figli Z. R. e R. per gli anni 2019–2020, di cui l'INPS si era riservato di produrre il relativo prospetto.

4. In data 19 novembre 2025, l'INPS ha depositato documentazione in ottemperanza a quanto disposto da questo Giudice con ordinanza n. 22/2025. In particolare, l'Istituto ha prodotto il Modello OMISSIS, recante il prospetto di ricostituzione della pensione ai superstiti, categoria OMISSIS, certificato n. OMISSIS, elaborato ai fini del proseguo delle quote di contitolarità dei figli R. e R.. Dal documento risulta che, a seguito del ricalcolo, la contitolarità è stata prorogata: per il figlio R. Z. fino al 31 ottobre 2022, in corrispondenza del compimento del ventiseiesimo anno di età, quale limite massimo previsto per i figli studenti maggiorenni; per il figlio R. Z. fino al 31 ottobre 2023, coincidente con la fine del corso legale di studi. Nel medesimo prospetto sono indicate le quote spettanti ai seguenti contitolari: B.C., coniuge, OMISSIS, contitolare dal luglio 2004; Z. G., figlio universitario, OMISSIS, contitolare dal luglio 2004 all'ottobre 2016; Z. R., figlio universitario, OMISSIS, contitolare dal luglio 2004 all'ottobre 2022; Z. R., figlio universitario, OMISSIS, contitolare dal luglio 2004 all'ottobre 2023. Dal documento risulta altresì che l'importo mensile inizialmente erogato alla sig.ra B., pari a € 1.295,86 (quota coniuge), è stato incrementato, a decorrere dal 1° novembre 2019, fino a € 1.407,63, quale quota comprensiva del coniuge e di due figli contitolari. Sono stati altresì depositati: il

prospetto di pagamento rata aprile 2022, attestante l'avvenuta corresponsione, con la mensilità di aprile 2022, degli arretrati maturati a decorrere dal 1° novembre 2019 fino alla data del ricalcolo (31 marzo 2022); il prospetto finale di conguaglio, relativo alla ricostituzione della prestazione pensionistica; il Modello OMISSIS, relativo a una precedente ricostituzione della pensione, concernente l'aggiornamento delle quote di contitolarità dei figli R. e R., con decorrenza dal 1° agosto 2018 e con indicazione della scadenza al 30 ottobre 2019, sulla base della documentazione allora prodotta; il prospetto di pagamento rata luglio 2019, attestante che gli arretrati relativi al periodo dal 1° agosto 2018 al 30 giugno 2019 sono stati corrisposti con la mensilità di luglio 2019.

L'INPS ha quindi rappresentato che quanto dovuto ai figli G., R. e R. Z. a titolo di quote di contitolarità sulla pensione ai superstiti risulterebbe integralmente erogato, inizialmente dall'OMISSIS mediante pensioni individuali e, successivamente all'accorpamento del fondo in INPS, mediante le quote di contitolarità corrisposte sulla prestazione pensionistica di categoria OMISSIS intestata alla sig.ra B.C..

5. In data 27 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato note difensive, con le quali, prendendo posizione sulla documentazione prodotta dall'INPS, ha sostenuto, in sintesi, quanto segue. La ricorrente ha preliminarmente ribadito che il giudizio si è reso necessario in quanto, per un lungo arco temporale decorrente dal 1° luglio 2004, l'Istituto previdenziale non avrebbe comunicato in modo chiaro e completo l'esatto ammontare della pensione di reversibilità spettante, fornendo nel tempo indicazioni tra loro difformi e rivelatesi, solo in corso di causa, errate. Ha evidenziato che, soltanto a seguito dell'instaurazione del giudizio e della produzione documentale di provenienza OMISSIS, sarebbe emerso che la pensione diretta del dante causa ammontava a € 13.573,65 annui, importo che costituirebbe la base corretta per la

determinazione della prestazione ai superstiti e per i successivi ricalcoli, comprensivi delle quote di contitolarità dei figli e del trattamento di famiglia.

Secondo la ricorrente, i provvedimenti di ricostituzione adottati dall'INPS nel corso del giudizio di primo grado (in particolare quelli del 7 settembre 2018 e del 7 giugno 2022) integrerebbero veri e propri riconoscimenti di credito, avendo l'Ente proceduto autonomamente al ricalcolo delle somme dovute e quantificato differenze arretrate in favore della pensionata, poi liquidate con la sentenza di primo grado. Parte ricorrente ha quindi contestato che alcuni congruagli, tra cui quello relativo alle quote di contitolarità dei figli effettuato nel giugno 2019, sarebbero stati calcolati su una base pensionistica inferiore a quella corretta, con conseguente residuo credito. Ha inoltre dedotto la mancata corresponsione del trattamento di famiglia/assegno per il nucleo familiare per taluni periodi successivi al 2018, nonché la mancata erogazione della tredicesima mensilità spettante al figlio G.Z. per gli anni dal 2011 al 2017, chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento delle relative somme, oltre accessori.

In conclusione, la ricorrente ha sostenuto che, alla luce della documentazione prodotta, residuerebbero ulteriori crediti in suo favore e che l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado avrebbe ingiustificatamente riaperto una vicenda che, a suo dire, avrebbe potuto essere definita già in sede amministrativa.

6. In data 5 dicembre 2025, l'INPS ha depositato memoria di replica, con la quale ha innanzitutto ribadito, in diritto, l'insussistenza di qualsivoglia riconoscimento di debito, sostenendo che le quantificazioni effettuate nel corso del giudizio di primo grado sarebbero state eseguite esclusivamente in ottemperanza a specifiche ordinanze istruttorie del Giudice e non avrebbero mai integrato un'ammissione spontanea di debenza. Sul punto, l'Istituto ha richiamato la sentenza n. 27/2025 della

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, evidenziando come il Collegio abbia escluso che l'INPS avesse accettato l'esito della decisione di primo grado, avendo invece proposto specifico e articolato motivo di gravame. In via preliminare subordinata, l'INPS ha eccepito la novità della domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo di € 39.558,93, rilevando che tale richiesta non risulterebbe formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio di riassunzione. Nel merito, l'Istituto ha contestato le deduzioni di parte ricorrente, in quanto prive di adeguati riscontri documentali e non pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio. In particolare, ha sostenuto che: il trattamento di famiglia o assegno per il nucleo familiare non sarebbe mai stato oggetto di specifica domanda nel presente giudizio e, comunque, non spetterebbe in presenza di figli già titolari di quote di pensione quali contitolari; gli importi pensionistici sarebbero variati nel tempo in ragione delle diverse compartecipazioni e della loro cessazione, con conseguente infondatezza delle contestazioni sulla misura della prestazione; la richiesta di indicizzazione sarebbe priva di fondamento, essendo il trattamento già soggetto a perequazione automatica; l'INPS avrebbe integralmente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico, residuando semmai l'ipotesi di somme indebitamente percepite dalla ricorrente, alla luce dell'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado. In conclusione, l'INPS ha insistito per il rigetto delle domande avversarie, richiamandosi alla documentazione prodotta e agli importi ivi indicati.

7. In esito all'udienza del 12 dicembre 2025, a scioglimento della riserva, questo Giudice ha ritenuto opportuno precisare che il presente giudizio si colloca nell'ambito del rinvio disposto dalla sentenza n. 27/2025 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, la quale ha annullato la sentenza di primo grado n. 243/2022 per omessa o apparente motivazione su specifici punti dirimenti della controversia,

rimettendo gli atti a questo Giudice per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.

La Sezione Centrale d'Appello ha rilevato, tra l'altro, che: dalla lettura della sentenza di primo grado non emerge alcuna specifica analisi dell'applicabilità alla fattispecie della normativa invocata, né risulta esaminata la documentazione probatoria depositata dalle parti ai fini dell'accertamento in fatto del diritto azionato, nonostante dagli atti del giudizio, e in particolare dalla documentazione prodotta dall'INPS in primo grado, emergessero elementi significativi, quali l'indicazione dell'“anzianità con benefici L. n. 335/1995” e dei “dati retributivi con maggiorazione per inabilità”; a fronte delle eccezioni preliminari sollevate dall'INPS in ordine all'inammissibilità della domanda per asserita decadenza e alla corretta applicazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, la sentenza di primo grado non reca alcuna valutazione, essendosi limitata ad aderire ai conteggi formulati dalla ricorrente in sede di memoria conclusiva; nessuna valutazione è stata compiuta in primo grado in ordine all'importo annuo della pensione pari a € 13.573,65, indicato nei provvedimenti INPS del OMISSIS e del OMISSIS, importo che, peraltro, costituisce circostanza incontrovertita tra le parti in quanto sostanzialmente accettato dall'appellata, come ribadito in sede di costituzione nell'odierno giudizio, dovendosi, al riguardo, anche evidenziare che, con il ricorso di primo grado, veniva impugnato il provvedimento INPS del OMISSIS che ricalcolava la pensione annua in euro 12.495,80; la sentenza impugnata ha ommesso di pronunciarsi, ovvero si è pronunciata solo apparentemente, sulle ulteriori domande proposte in primo grado, concernenti la corresponsione della tredicesima mensilità per gli anni 2011–2017 e l'integrazione della pensione per la presenza di figli studenti nel periodo novembre 2019 – dicembre 2020, nonché sulle eccezioni sollevate dall'INPS, incluse quelle di prescrizione e di cessazione della

materia del contendere. È stata infine ritenuta non accoglibile l'eccezione di asserita accettazione della sentenza di primo grado, atteso che l'esito della pronuncia non risultava accettato dalla parte soccombente, che aveva proposto articolato motivo di gravame.

Conclusivamente, la Sezione d'Appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia accolto i conteggi della ricorrente senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito ai fini dell'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e della quantificazione dell'eventuale debito, con conseguente annullamento della decisione e rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c. Ne consegue che il presente giudizio di rinvio impone l'esame delle domande nei limiti tracciati dal *dictum* rescindente, con specifico riguardo alle questioni rimaste prive di adeguata motivazione e alle eccezioni ritualmente sollevate dall'INPS, ivi comprese quelle relative alla decadenza e alla prescrizione.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice ha assegnato un termine per il deposito di note conclusive, al fine di circoscrivere il *petitum* e le difese ai limiti propri del giudizio di rinvio e, conseguentemente, consentire una più puntuale delimitazione del *thema decidendum*, nonché permettere alle parti di valutare, nel contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per una definizione concordata di singoli capi di domanda, anche sotto il profilo della cessazione della materia del contendere. A tal fine, è stato disposto, con Ordinanza n. 3/2026, il rinvio dell'udienza al 18 maggio 2026, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note difensive entro quindici giorni antecedenti la nuova udienza, con facoltà di replica fino a cinque giorni prima della medesima.

8. In data 4 maggio 2026, parte ricorrente ha depositato una nota nella quale, preso atto dell'Ordinanza n. 3/2026, ha dichiarato la propria disponibilità a definire la

presente vertenza rinunciando alle proprie domande, a spese compensate, in considerazione del fatto che i ratei di contitolarità dei figli R. e R. erano stati corrisposti soltanto in corso di causa.

9. In data 12 maggio 2026, il patrocinio dell'INPS ha depositato una memoria nella quale, preso atto della rinuncia di controparte al ricorso a spese compensate, ha dichiarato di accettare la stessa, ivi compresa la compensazione integrale delle spese di giudizio.

10. All'udienza del 18 maggio 2026, non comparso il patrocinio della ricorrente, la difesa dell'INPS ha richiamato la propria dichiarazione di accettazione, depositata il 12 maggio 2026, della rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla ricorrente.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, il Giudice è chiamato a qualificare l'atto di rinuncia depositato dalla parte ricorrente, dovendosi stabilire se esso integri una rinuncia agli atti del giudizio ovvero una rinuncia all'azione. Tale qualificazione si impone anche in considerazione della mancata comparizione del patrocinio della ricorrente all'udienza del 18 maggio 2026, circostanza che ha impedito ogni ulteriore chiarimento in contraddittorio circa la portata della dichiarazione.

Come noto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'azione non richiede forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed esplica effetti sul piano sostanziale, determinando una decisione di merito equiparabile al rigetto della domanda, con conseguente regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 14

novembre 2011, n. 23749; Sez. I, 10 settembre 2004, n. 18255). Diversamente, la rinuncia agli atti del giudizio, disciplinata dall'art. 110 c.g.c., ha natura processuale, richiede l'accettazione della controparte e comporta l'estinzione del giudizio senza incidere sul diritto sostanziale azionato.

Ciò premesso, la formula utilizzata dalla ricorrente ("rinunciando alle proprie domande") depone, già sul piano letterale, per la qualificazione dell'atto in termini di rinuncia agli atti del giudizio. Il riferimento alle "domande", infatti, attiene alle pretese fatte valere nel processo e, dunque, a un ambito strettamente processuale, senza implicare la dismissione del diritto sostanziale sottostante. Una diversa volontà, volta alla rinuncia all'azione, avrebbe richiesto l'uso di espressioni inequivoche, quali "rinuncia al diritto azionato" o formule equivalenti.

Ulteriore elemento interpretativo è fornito dal contesto in cui la dichiarazione si inserisce: la ricorrente ha manifestato la propria disponibilità "*a definire la presente vertenza (...) a spese compensate*", espressione che evidenzia la volontà di porre termine al giudizio, piuttosto che quella di disporre definitivamente dell'azione.

La qualificazione in termini di rinuncia agli atti trova conferma anche nella condotta processuale delle parti. L'INPS ha infatti espressamente accettato la rinuncia, comportamento che risulterebbe privo di autonoma rilevanza ove si trattasse di rinuncia all'azione, la quale non richiede accettazione.

Parimenti significativa è la contestuale previsione della compensazione integrale delle spese, accettata da entrambe le parti: tale assetto è tipico della definizione concordata del giudizio, mentre la rinuncia all'azione, comportando una pronuncia sostanzialmente di rigetto, sarebbe incompatibile con una regolazione convenzionale delle spese difforme dal principio della soccombenza.

Va infine considerato il contesto processuale in cui la rinuncia è maturata. Con ordinanza n. 3/2026, il Giudice aveva espressamente sollecitato le parti a valutare una possibile definizione concordata della controversia. La rinuncia e la successiva accettazione si pongono, dunque, quale esito coerente di tale percorso e confermano la natura processuale dell'atto.

Alla luce degli elementi esposti, il Giudice ritiene che la dichiarazione della ricorrente debba essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., cui è seguita la formale accettazione dell'INPS.

2. Con riguardo alla regolazione delle spese, va rilevato che la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, nel disporre il rinvio, ha rimesso al Giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese del grado di impugnazione. Tuttavia, la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti comporta, ai sensi dell'art. 110, comma 7, c.g.c., l'assenza di qualsiasi statuizione sulle spese, con effetto esteso all'intero processo. Tale conclusione risulta, peraltro, coerente con la volontà concorde delle parti, che hanno espressamente convenuto la compensazione integrale delle spese.

3. In definitiva, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della rinuncia agli atti formulata dalla parte ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte dell'INPS (art. 110, c.g.c.). Va conseguentemente disposta la cancellazione del giudizio dal ruolo.

La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a pronuncia sulle spese (art. 110, c. 7, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio, nei termini di cui in motivazione e, conseguentemente, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 110, c. 7, c.g.c.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 maggio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 26/05/2026

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo